

## **Protocollo d'Intesa**

**tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta  
e  
la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte**

*In ossequio alla* Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed in particolare al principio dell'interesse superiore del minore di cui all'art. 3;

*In considerazione* delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nel decreto legislativo 8 agosto 2015 n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", nel decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta", nel decreto legislativo 28 gennaio 2018 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", così come nel codice civile, specialmente nel libro I titolo XI;

*Considerate le* "Linee guida per una giustizia a misura di minore" adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010;

*Ritenuto* che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella tempestiva nomina del tutore, da parte dell'autorità giurisdizionale;

*Considerato* l'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia";

*Vista* la legge 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", il cui art. 11 (Elenco dei tutori volontari) prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni, al fine di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, e, laddove i predetti garanti non siano stati nominati, l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 competono

temporaneamente all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e sono svolte con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università;

*Preso atto* della richiesta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - alla quale spetta temporaneamente l'esercizio delle funzioni di cui al citato art. 11 della legge 47/2017 nella Regione Valle d'Aosta, ossia nelle Regioni ove il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza territorio non è stato nominato – di provvedere per suo conto alla selezione e formazione dei tutori volontari che hanno la residenza nella Valle d'Aosta;

*Tenuto anche conto della* peculiarità del Tribunale per i Minorenni di Torino per il quale è prevista la competenza biregionale: Piemonte e Valle d'Aosta. Con conseguente denominazione di “ Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con unica sede a Torino;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che la Garante regionale del Piemonte intende aderire alla richiesta del .....della Garante nazionale inerente la selezione e formazione dei tutori volontari della Valle d'Aosta e conseguentemente di stipulare il presente protocollo.

*Vista* la legge regionale 9 dicembre 2009 n. 31 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”;

*Preso atto delle* “ Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” del 26 maggio 2017, predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Ritenuto la Garante regionale del Piemonte di aderire alla richiesta del .....della Garante nazionale inerente la selezione e formazione dei tutori volontari della Valle d'Aosta e conseguentemente di stipulare il presente protocollo .

## SI CONVIENE QUANTO O SEGUE

### ART. I

#### OBIETTIVI | FINALITÀ

In ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e in applicazione dell'art. 11 della L. 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), le parti si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di genitori, o di genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitano di rappresentanza legale e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:

- 1) Istituire presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta un elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 11 della legge n. 47/2017, chiamati ad operare sul territorio di riferimento. In ossequio ai principi richiamati nella normativa indicata, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età. In particolare, in applicazione del menzionato principio di prossimità territoriale il tutore inserito nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad operare.
- 2) Selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere "la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle" mediante la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di persone che saranno inserite nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il tribunale per i minorenni, all'esito del periodo di formazione previsto. La selezione, fatte salve le competenze previste dalle norme regionali, dovrà attenersi ai criteri e ai requisiti indicati nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" che costituiscono parte integrante del presente Protocollo;
- 3) Formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e nello specifico secondo le indicazioni previste nel modulo formativo predisposto in collaborazione con l'università degli studi di Torino.

- 4) Individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari", anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori volontari.
- 5) Promuovere l'individuazione di uno spazio dedicato per i tutori volontari al quale fare riferimento per realizzare, ove necessario, supporto all'esercizio della loro funzione, come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia. Lo spazio individuato consentirà di sviluppare la collaborazione e la condivisione di intenti per la promozione, la sensibilizzazione, la formazione degli aspiranti tutori volontari nonché per il supporto e la consulenza tecnica che si renda necessaria.
- 6) Promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento per favorire il dialogo tra le altre istituzioni del territorio di riferimento, competenti in materia.

## **ART. 2**

### **COMPITI DELLE PARTI**

L'ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza provvede a preselezionare i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario - da inserire nell'apposito elenco istituito presso il tribunale per i minorenni, dopo aver svolto l'intero periodo di formazione - di intesa con il Presidente di tale ufficio giudiziario e attraverso procedura ad evidenza pubblica, che risponda, fatte salve le competenze previste da norme regionali, ai criteri indicati nelle "Linee guida per la selezione la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari".

L'ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza provvede a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della preselezione. A tal fine, l'ufficio si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari", fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare, attraverso l'utilizzo dei parametri indicati nel modulo formativo **citato**.

L'ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, d'intesa con il Tribunale per i minorenni, provvede ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell'esercizio delle loro funzioni, ad organizzare idonee forme di aggiornamento dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la selezione la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.

Il Presidente del tribunale dei minori individua, presso la propria sede, d'intesa con l'ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, uno spazio per i tutori volontari per un supporto effettivo all'esercizio della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.

Il Presidente del tribunale per i minorenni provvederà, d'intesa con la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, alla tenuta e implementazione dell'elenco dei tutori volontari.

Il Presidente del tribunale per i minorenni provvederà, d'intesa con la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, a dare la massima pubblicità all'elenco dei tutori volontari, preferibilmente attraverso il proprio sito internet. L'elenco sarà a disposizione dei tribunali ordinari del distretto, per effettuare la più appropriata scelta del tutore volontario e per assicurarne la rotazione e per accertare rispetto a quali territori vi sia disponibilità a svolgere l'incarico.

In ogni caso, le parti del presente protocollo potranno attivare forme di raccordo con le altre istituzioni competenti in materia e in particolare con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali ordinari presenti nel distretto di competenza, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli di coordinamento.

### ART. 3

#### UTILIZZO DELL'ELENCO E SUA TENUTA

Il Presidente del tribunale per i minorenni individuerà le modalità più efficaci per rendere disponibile l'elenco dei tutori volontari e per le comunicazioni relative alle nomine, alle rinunce ad assumere l'incarico e le successive revoche o chiusure delle tutele.

### ART. 4

#### AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Il Presidente del tribunale per i minorenni, d'intesa con l'ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela, con criteri e metodologie che saranno individuate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, il Presidente del tribunale per i minorenni provvede alla

cancellazione dei corrispondenti nominativi.

## ART. 5

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more della nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Valle d'Aosta, considerato che Tribunale per i minorenni ha competenza sia per il Piemonte sia per la Valle d'Aosta, con sede unica a Torino, il presente protocollo si estende alla selezione e formazione dei tutori volontari, che risiedono nel territorio della Valle d'Aosta, in considerazione della richiesta rivolta dall'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza alla Garante del Piemonte.